

660 - 3 AGO. 2007

dy



Oggetto: L.R. n 10 del 10/05/01 art. 256 e successive modifiche e integrazioni – Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 3099 del 19/06/2007. Regime regionale di aiuti per lo smaltimento carcasce animali anni 2002 – 2006. Presa d'atto dell'avvenuta notifica all'Unione Europea ed approvazione da parte di quest'ultima del pregresso regime di aiuti regionale per lo smaltimento delle carcasce animali a favore degli allevatori in conseguenza del manifestarsi di alcune epizoozie. Disposizioni per la conclusione dell'intervento.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Agricoltura;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;


VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, recante la disciplina dei servizi e degli uffici della Giunta regionale;

VISTA la L.R. n 8 del 16/04/02 art. 76 – Modifiche all'art. 256 della L.R. 10/2001 concernente disposizioni finanziarie per il bilancio della Regione per il 2001 - che al comma 1 stabilisce che la Regione, nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, di controllo ed eradicazione, concede aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizoozie, in coerenza con le disposizioni recate dal punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella G.U. C.E. serie C28 del 1° febbraio 2000;

VISTE le D.G.R. n 509 e 510 del 26/04/02 relative all'individuazione degli interventi regionali idonei a fronteggiare l'emergenze derivanti da epizoozie e da altri eventi eccezionali mediante il sostegno al comparto zootecnico per le perdite derivanti agli allevatori in conseguenza di danni diretti ed indiretti;

VISTA la D.G.R. 961 del 19/07/02 avente ad oggetto: ^{la} *L.R. n 8 del 16/04/02 art 76- Aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo per garantire il mantenimento del benessere degli animali in azienda che, a causa di divieto di movimentazione, non possono transumare e per una razionalizzazione igienico-sanitaria nello smaltimento delle carcasce dei capi ovini e bovini morti in azienda*; _{la}

CONSIDERATO che tale deliberazione approva il protocollo operativo per la realizzazione di una rete di servizi ai fini dello smaltimento delle carcasce nonché il disciplinare di regolamentazione dei rapporti tecnici e finanziari tra Regione Lazio e



660 - 3 AGO. 2007 *lu*

l'Associazione Regionale Allevatori del Lazio, individuata quale soggetto incaricato dell'attuazione della predetta rete di servizi;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico - Occupazionale n. 1175 del 6/08/02 con la quale si approva il protocollo operativo dell'intesa con l'Associazione Regionale Allevatori e si procede all'impegno della somma di € 1.250.000,00 occorrente per l'avvio operativo;

VISTA la Determinazione C2009 del 19/12/03 avente oggetto: "DGR n 961 del 19/07/02. Determinazione Direzione Regionale Agricoltura n 1175 del 06/08/02 presa d'atto della interruzione unilaterale del servizio di smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda da parte dell'ARAL. Affidamento del servizio stesso alle Associazioni provinciali Allevatori di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti. Disimpegno € 395.000,00 Cap. B12502 es. fin 2003";

VISTA la Determinazione C0077 del 28/01/04: "D.G.R. 961 del 19 luglio 2002 - Attività di smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda (bovini, caprini, ovini e bufalini). Impegno € 395.000,00 - Cap. B12530 - Esercizio finanziario 2004 a favore delle Associazioni Provinciali Allevatori del Lazio di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti." ;

VISTA la L.R. n. 4 del 28 aprile 2006 - *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006* - art. 25 (Modifica all'art. 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizootie) aggiunge "e per lo smaltimento dei capi morti in azienda" "ed inclusi i costi relativi allo smaltimento previsto dal Reg. CE n. 1774/2002 ..."

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02;

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli 2002/C 324/02;

CONSIDERATO che il predetto regime di aiuti non è stato notificato alla Commissione prima dell'effettiva attuazione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE, ed è stato pertanto iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 39/04;

CONSIDERATA
VISTA la nota della Commissione europea 15.09.04 AGR 23479 "Aiuti degli Stati/ITALIA Lazio - Aiuto n° NN39/2004 - Piano di smaltimento delle carcasse" con la quale le autorità italiane sono state invitate a fornire alcuni elementi di informazione;




660 - 3 AGO. 2007 *lu*

le TENUTO CONTO della


VISTE la nota prot. 170188/D3/3D/14 del 07/012/2006 e n. 60167/D3/3D/00 del 04/05/2007 del Dipartimento Economico e Occupazionale di risposta alle informazioni richieste dalla Commissione europea, nonché le successive comunicazioni inviate alla Commissione europea in risposta a chiarimenti richiesti;

CONSIDERATO che:

- da numerosi anni sono comparse varie forme di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che interessano sia la specie umana sia quella animale con esito letale; dagli studi scientifici che si sono susseguiti, è ormai certa la similitudine dell'agente patogeno della BSE (encefalopatie spongiforme bovina) con quello della variante nell'uomo (CJD). A tal fine sono state adottate una serie di misure finalizzate a tutelare la salute dell'uomo e quella degli animali basate su disposizioni di salvaguardia con norme specifiche per la prevenzione, il monitoraggio e l'eradicazione di tali malattie;
- con regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, è stato stabilito che alcuni tessuti dei ruminanti sono materiali a rischio specifico (di seguito denominati MSR), ossia potenziali vettori di agenti eziologici di TSE e per tale motivo devono essere distrutti per evitare qualsiasi rischio di immissione sul mercato quale alimento destinato all'alimentazione umana, alla produzione di mangimi e/o fertilizzanti;
- all'art. 4 comma 1 lettera b) del Reg 1774/02 punto ii, gli animali morti in azienda sono considerati MSR e pertanto devono essere rimossi, trasportati e distrutti in impianti regolarmente riconosciuti;
- con Decreto del Ministero della Salute 16 ottobre 2003 "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi" sono state dettate le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle TSE animali come prescritto dalla normativa comunitaria;
- le aziende zootecniche devono sostenere i maggiori costi relativi allo smaltimento degli organi e delle parti definiti a rischio BSE, compreso lo smaltimento e distruzione degli animali morti in azienda;
- le aziende zootecniche, per ovviare a tutte le problematiche economiche e sanitarie sopra esposte, potrebbero ricorrere allo smaltimento illegale con gravi conseguenze per la salute pubblica (immissione sul mercato di carni destinate all'alimentazione umana e animale, produzione di fertilizzanti, diminuzione dell'attendibilità del monitoraggio epidemiologico delle TSE) e per la tutela dell'ambiente (inquinamento dei terreni e falde acquifere);
- il punto 32 degli orientamenti TSE specifica che l'aiuto allo smaltimento dei capi morti può essere concesso solo agli allevatori, mentre non possono essere concessi aiuti a favore di operatori del settore della trasformazione e commercializzazione;



660 - 3 AGO. 2007 *ly*



VISTA la decisione della Commissione Europea n. C(2007) 3099 del 19/06/2007 con la quale si ritengono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera C) del trattato CE le misure di aiuto attuate dalla Regione Lazio negli anni dal 2002 al 2006 per lo smaltimento delle carcasse animali in quanto hanno agevolato lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

RITENUTO di dover prendere atto di tale decisione comunitaria, comunicata con nota n. 203662 del 20/06/2007 del Segretariato Generale della Commissione Europea per il tramite della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea ;

RITENUTO di dover dare seguito, per quanto sopra richiamato, alla liquidazione del saldo degli aiuti maturati sino al 31/12/2006, come risultanti dagli accertamenti effettuati dalle apposite commissioni tecniche, incaricate dalla Direzione regionale Agricoltura di procedere alla verifica delle spese dello smaltimento carcasse, e relativi costi di gestione del servizio, rendicontate dall'Associazione Regionale Allevatori del Lazio per gli anni 2002 e 2003 e, poi, dalle Associazioni Provinciali Allevatori per gli anni 2004, 2005 e 2006;

RITENUTO che all'impegno dei fondi occorrenti sull'apposito capitolo del bilancio regionale ed alla liquidazione degli aiuti secondo le procedure previste dalla citata deliberazione n. 961 del 19/07/2002 e dalla successiva determinazione dipartimentale n. C2009 del 19/12/2003, si provvederà con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico-Occupazionale, che, attraverso la Direzione regionale Agricoltura, provvederà altresì alla richiesta di iscrizione degli ulteriori fondi in bilancio necessari per la liquidazione degli aiuti per il quali non sono state ancora effettuate le verifiche di ammissibilità delle spese rendicontate;



RITENUTO cessato il predetto regime di aiuti alla data del 31/12/2006, al quale potrà seguire, in conformità alle previsioni del Reg. CE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 ed al decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, altro intervento per l'incentivazione della rimozione dei capi morti in azienda e della successiva distruzione delle carcasse secondo le vigenti norme al fine di prevenire la dispersione del materiale a rischio sanitario (MRS) nell'ambiente ed agevolare l'attuazione dei piani di sorveglianza sanitaria in materia di epizootie;

CONSIDERATO che è stata esperita la procedura di concertazione;

all'unanimità



660 - 3 AGO. 2007 *lu*

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- di prendere atto della decisione della Commissione Europea n. C(2007) 3099 del 19/06/2007 con la quale si ritengono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera C) del trattato CE le misure di aiuto attuate dalla Regione Lazio per lo smaltimento delle carcasse animali in quanto agevolano lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- che, in relazione a quanto riportato al precedente trattato, occorre dare seguito alla liquidazione degli aiuti maturati sino al 31/12/2006 e dei relativi costi di gestione del servizio, rendicontati dall'Associazione Regionale Allevatori del Lazio per gli anni 2002 e 2003 e, poi, dalle Associazioni Provinciali Allevatori per gli anni 2004, 2005 e 2006;
- che alla predetta liquidazione degli aiuti provvederà il Direttore del Dipartimento Economico-Occupazionale con apposita determinazione utilizzando i fondi disponibili sul relativo capitolo di spesa nonché i fondi a suo tempo già impegnati e successivamente ricogniti a seguito di perenzione amministrativa;
- che sarà cura dello stesso Dipartimento Economico Occupazionale, attraverso la Direzione regionale Agricoltura, chiedere l'assegnazione degli ulteriori fondi necessari per la liquidazione degli aiuti relativi agli anni pregressi e non ancora liquidati;
- che il regime regionale di aiuti per lo smaltimento delle carcasse, attuato negli anni dal 2002 al 2006 è cessato alla data del 31/12/2006 e che a tale regime di aiuti potrà seguire, in conformità alle previsioni del Reg. CE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 ed al decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, altro intervento per l'incentivazione della rimozione dei capi morti in azienda e della successiva distruzione delle carcasse secondo le vigenti norme al fine di prevenire la dispersione del materiale a rischio sanitario (MRS) nell'ambiente ed agevolare l'attuazione dei piani di sorveglianza sanitaria in materia di epizootie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

30 AGO. 2007

